

Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo
 Li 30-1-1992 Prot. N. 151
 L'impiegato responsabile.....

COMUNE DI CASTELMOLA (Prov. M.E.)

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 109 del Reg. Data 30.12.1992
 OGGETTO: **Approvazione del «Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici».**

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno Trenta del mese di Dicembre alle ore 8,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione in sessione ~~ordinaria~~ straordinaria e urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominato:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Dr. Biondo Leopoldo					
Cav. Alibrandi Stefano					
Cav. Pizzolo Rosario					
Cav. Manuli Antonio					
Cav. Tarrisi Salvatore					
Sig. D'Agostino Santo					
Sig. Raneri Cateno					
Dott. Biondo Giuseppe					

Assegnati n.....
 In carica n.....

Presenti n.....
 Assenti n.....

Hanno giustificato l'assenza i Signori Consiglieri:.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Dott. Biondo Leopoldo nella sua qualità di.....
- Assiste il Segretario Signor Dott.ssa Gangemi Gaetana.....
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:.....

(11)

REGIONE SICILIANA - Comune di CASTELMOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: Proposta deliberazione comunale per la... concessione di sovvenzioni...

Cap... Competenza Residui
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:
«Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».
ATTESTA
come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L.

Table with financial data: Somma stanziata, Variazioni in aumento, Variazioni in diminuzione, Somme già impegnate, Somma disponibile. Includes a signature line for the financial service responsible.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere...
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente...
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.
sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Data Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Data Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sotto il profilo della legittimità esprime parere:
FAVOREVOLE
Data 28.12.1992 Il Segretario [Signature]

Table with columns: DATA DELLA SEDUTA (30.12.1992), Ordine del giorno numero, DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO 109
[] Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione [] centrale [] provinciale
[] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata al Consiglio comunale

SCH E M A D I D E L I B E R A Z I O N E

Il Sindaco

Richiamo l'art 13 dello L. 30-4-91, #1 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e ausili finanziari come l'ottenimento di vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad enti pubblici e privati non iscritti nei conti mensili individuali sono subordinati alla presentazione di una relazione pubblica di spesa da parte delle amministrazioni provinciali nelle forme previste dai decreti di attuazione per parte delle autorità cui le amministrazioni devono obbedire;

Proporrei quindi l'approvazione di un regolamento che stabilisca i criteri di che trattasi;

Il Sindaco

CAPO I
NORME GENERALI

Allegato con delibera
n. c.p. n. 109/30.12.92

Art.1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.13 della legge regionale 30 Aprile 1991, n.10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi,
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art.2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc.. aventi rilevanti entità;

b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

CAPO II
CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni".

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia.

per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5 - Scopo delle "Sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni".

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda e documentata. *da la Commissione Consiliare Apposita ESAMIERA*

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;

- il grado di coinvolgimento dei cittadini;

- il costo complessivo e la somma da finanziare;

- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;

- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato e risultanti

dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi - ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - soggetti beneficiari dei "contributi".

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1 lettera b):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc.. non aventi personalità giuridica, che svolgono attività proporzionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative, che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;

b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;

d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;

3. Il Verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della Commissione di cui all'art.3;

4. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale;

5. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettati le condizioni di cui al precedente comma il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI " SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI "

Art.14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art.2, comma 1, lett. c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

Art.15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - limiti

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente art.2, comma 1, lett.c):

- a) Le persone residenti in questo Comune;
- b) Le persone non residenti, in questo Comune di passaggio;
- c) Gli stranieri e gli apolidi.

2. Esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lett.a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente art.3.

~~2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese;~~

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, né potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'Ufficio Comunale l'onere di accertare, annualmente,

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, proposta dell'Ufficio preposto, cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicato agli interessati.

Art. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale) dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art.3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordine di servizio, ampiamente motivate, a mezzo dell'Ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art.23, commi 3 e 4 del D.L. 2 Marzo 1989, n.66.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art.18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiari dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art.2 comma 1, lett.d):

- a) Le persone fisiche;
- b) Le persone giuridiche;

c) Le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc..., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art.20 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

a.4 la concessione in uso di immobile di proprietà comunale

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 pubblico trasporto;

b.2 trasporto scolastico;

b.3 mensa;

b.4 attività sportive gestite dal Comune;

b.5 assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art.21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc.: gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che determinano l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art.22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi due dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art.3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

Art.24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della legge regionale 30 Aprile 1991, n.10, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num.d'or.	serventi	Gior.ut.per definiz.
1	Concessione delle sovvenz.di cui al capi I	sessanta
2	Concessione dei contributi di cui al Capo II	sessanta
3	Concessione di sussidi ed ed ausili finaz. Capo IV	Concess. sussidi concess.ausili finaz. sessanta
4	Attribuzione vantaggi economici di cui al Capo V	Godim.di un bene comunale Fruizione di un serviz. sessanta

Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art.4 della legge regionale 30 Aprile 1991, n.10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	"Sovvenzioni" di cui al Capo II	Affari socio-culturale	Servizi Sociali
2	"Contributi" di cui al Capo III	Affari socio-culturali	Spettacolo-sport Turismo, ecc.
3	"Sussidi ed ausili finanziari" Capo IV	Affari Socio-culturali	Servizi Sociali
4	"Vantaggi economici" di cui al Capo V	Affari socio-culturale	Spettacolo-sport turismo ecc.

Art.26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art.27 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della Legge 27 Dicembre 1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali di cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art.29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante: «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa» che testualmente recita:

Art. 13 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta Comunale, dai responsabili dei vari uffici e servizi;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ed aggiunte;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n., Votanti n., Astenuti n.;

Voti favorevoli n., Voto contrari n.

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI»

che si compone di n. 28 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come

IL PRESIDENTE

f.to. Dr. Biondo, Leopoldo

Il Consigliere Anziano

f.to. Alibrizzi, Stefano

Il Segretario Comunale

f.to. Dott.ssa Gaudenzi, Gaetana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 10/1/1993
in forma dell'art. 197 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16;

non sono state prodotte, a questo Ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza comunale il 11/1/1993

Il Segretario Comunale

f.to. Dott.ssa Gaudenzi, Gaetana

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

Visto: **IL SINDACO**

Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C.P.C.

Non si riscontrano vizi di legittimità nelle sedute del 18-2-1993

presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16.

di

Il Segretario Comunale